



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41	DEL 24/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019. IMMEDIATA ESECUTIVITA'	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **21:00** presso la sala del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **DOTT. LEONARDO MIGLIORINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	CHIENNI SERGIO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORINI LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	CIARPONI LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	ERMINI VALENTINA	Si	
CONSIGLIERE	TOGNAZZI FEDERICO	Si	
CONSIGLIERE	CIABATTINI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	CASTELLUCCI PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	TOGNACCINI DESY	Si	
CONSIGLIERE	DEL VITA PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	FRANCI LAURA	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI SOFIA	Si	
CONSIGLIERE	VALORIANI LORIANA	Si	
CONSIGLIERE	GHEZZI MARIO	Si	
CONSIGLIERE	MUGNAI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	CIANCIO PARATORE DENISE	Si	
CONSIGLIERE	PARADISO LORENZO	Si	
CONSIGLIERE	FAELLI FRANCESCA	Si	

Totale Presenti: 17	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **D.SSA ILARIA NALDINI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Richiamati:

- la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimane disciplinata dalla L. 147/2013, commi da 641 a 668;

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654 e il comma 658, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 dell'art. 1 della L. 147/2013, che così dispongono:

c. 650 *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;*

c. 651 *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

c. 652

c. 653 *651. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

c. 654

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

c. 655

... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche...

c. 658

Considerato che:

- l'art.1, comma 527, della L. 205/2017, assegna all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995"*;
- la lett. f) del sopra citato art. 1, comma 527 attribuisce all'Autorità la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga"*;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA, integrata con deliberazione n. 57/2020/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che nell'ambito territoriali rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Terranuova Bracciolini, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 sono esercitate dall'autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, *"ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI. Che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali"*;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi"*

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Considerato:

- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che ha abrogato:
 - a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020;
 - b) il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 giugno 2020.
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 successivamente prorogato al 30 settembre 2020 ad opera della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 del D.L. 34/2020;

Preso atto pertanto che si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al sopra citato articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamate:

- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Considerato che il sopra citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di confermare per il 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario di cui al comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, in attesa della determinazione e approvazione del PEF per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia sopra citata ed in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 avvalendosi della deroga di cui al sopra citato art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020;

Dato atto che comunque il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2019;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni di tipo sociale previste dall'art. 27, comma 1 del regolamento comunale TARI stimate in € 123.000,00 (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura al capitolo 1041026 P.F.U. 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 27/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 che fissa le scadenze della Tari al 31/07/2020, 30/09/2020 e 30/11/2020 di cui le prime due rate da calcolarsi per un importo pari al 70% di quanto pagato per l'anno precedente riservandosi la possibilità di procedere alla modifica delle suddette scadenze, in sede di approvazione del PEF qualora sopraggiungano nuove, differenti disposizioni normative;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 02/01/2020 di approvazione del PEG parte finanziaria e successivi atti di variazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020 avente oggetto “*Determinazione in merito a TARI 2020: riduzioni e differimento delle scadenze di versamento. Immediata esecutività*” con la quale si differiscono le scadenze della Tari anno 2020 al 30/09/2020, 30/11/2020 e 31/01/2021;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 27, commi 2 e 3 del regolamento comunale TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, legate all'emergenza Covid-19 e stimate in € 200.000,00 trovano copertura al capitolo 01041027 P.F.U. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, come precisato della delibera del Consiglio Comunale sopra citata;

Richiamato l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale determinata dalla Provincia di Arezzo con decreto del Presidente n. 15 del 22/01/2020, nella misura del 4,7%;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 luglio 2020 definisce le modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale stabilendo che per l'anno 2020 la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettuerà lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed effettuerà il successivo riversamento alle province. A decorrere dal 2021 il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

Specificato che:

- il nuovo PEF Tari 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;
- nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia di calcolo, i conguagli potranno essere ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021;

Visto il parere del revisore rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

Acquisito, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato da parte del dirigente dell'Area 4 – Risorse Finanziarie e Tributi, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso da parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.09.2020;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, stante la necessità e urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei componenti del Consiglio comunale, riportati nello stralcio del verbale della seduta redatto dal segretario Comunale, avvalendosi della trascrizione audio;

Con voti n. 12 favorevoli (Gruppo Maggioranza)

n. 4 contrari (Gruppo Centrodestra per Terranuova Cons.: Ghezzi, Mugnai, Ciancio

Paratore, Paradiso)

n. 1 astenuto (Gruppo Movimento Ecologista Terranuovese Cons. Faelli)

espressi in forma palese e accertata dagli scrutatori Valentina Ermini, Desy Tognaccini, Lorenzo Paradiso;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, riportate negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;
- 3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Arezzo con decreto del Presidente n. 15 del 22/01/2020, nella misura del 4,7% e che la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province;

- 5) di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni di tipo sociale previste dall'art. 27, comma 1 del regolamento comunale TARI stimate in € 123.000,00 (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura al capitolo 1041026 P.F.U. 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
- 6) di dare atto altresì che le riduzioni di cui al punto precedente saranno finanziate con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi del tributo;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione avente il seguente esito: n. 12 favorevoli, n. 4 contrari (Ghezzi, Mugnai, Ciancio Paratore, Paradiso) e n. 1 astenuto (Faelli) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DOTT. LEONARDO MIGLIORINI	IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
--	--

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

